



Area Economia e Finanza
Direzione Servizi Amministrativi e Affari generali
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato
Servizio Centrale Unica Appaltante per Acquisti Beni e Servizi, Economato
Ufficio Mezzi Motorizzati

**FORNITURA DI VEICOLI
AD ALIMENTAZIONE ELETTRICA
ED IBRIDA PLUG-IN
PER IL COMUNE DI VENEZIA**

**CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

INDICE

Art. 1- OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA.....	3
Art. 2- ONERI A CARICO DEL FORNITORE.....	3
Art. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA.....	3
Art. 4 –VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE.....	4
Art. 5 – GARANZIE.....	4
Art. 6– ASSISTENZA.....	5
Art. 7– CONTESTAZIONI E PENALI.....	5
Art. 8- RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	6
Art. 9 –FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	6
Art. 10- CAUZIONE DEFINITIVA.....	7
Art. 11- RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA.....	7
Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	9
Art. 13- SUBAPPALTO.....	9
Art. 14- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.....	9
Art. 16- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	10
Art. 17 – TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	10
ALLEGATO: Capitolato tecnico.....	11

ABBREVIAZIONI

- Codice: D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- R.U.P.: Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) COMMITTENTE/ APPALTANTE: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari generali, Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato.
- b) ESECUTORE/APPALTATORE/OPERATORE/AFFIDATARIO: l'Impresa affidataria.
- c) CAPITOLATO: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione della fornitura da un punto di vista normativo

Art. 1- OGGETTO E IMPORTO DELLA FORNITURA

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di n.28 autoveicoli ad alimentazione ibrida plug-in ed elettrica, da destinare ai vari Servizi del Comune di Venezia, divisa nei sotto indicati lotti funzionali.

L'importo complessivo a base di gara per la fornitura sopra indicata è fissato in **€ 710.700,00=** (oneri fiscali esclusi), così suddiviso:

	BASE DI GARA O.F.E.
LOTTO 1 – Fornitura n. 8 city car ad alimentazione elettrica	€ 174.000,00
LOTTO 2 – Fornitura n. 8 city car ad alimentazione elettrica	€ 174.000,00
LOTTO 3 – Fornitura n. 7 city car ad alimentazione elettrica	€ 152.250,00
LOTTO 4 – Fornitura n. 4 city car ad alimentazione ibrida plug-in	€ 130.950,00
LOTTO 5 – Fornitura n.1 furgone ad alimentazione elettrica	€ 79.500,00

Le caratteristiche tecniche dei mezzi da fornire sono riportate nell'allegato Capitolato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e devono considerarsi come requisiti tecnici minimi a pena di esclusione.

La fornitura dovrà avvenire a regola d'arte e l'appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Sono compresi nell'appalto tutti gli interventi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per consegnare i mezzi, completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale, e relativo Capitolato Tecnico, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nello stesso.

Non sono previsti costi per la sicurezza dovuti all'interferenza tra le attività ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 2- ONERI A CARICO DEL FORNITORE

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di trasporto, collaudo, immatricolazione, messa su strada o comunque relative all'esecuzione di quanto previsto nel presente Capitolato per la consegna del veicolo "chiavi in mano".

Devono intendersi a carico dell'affidatario gli oneri connessi al deterioramento del mezzo nel corso del trasporto o della consegna, nonché la garanzia di cui al successivo art. 5.

Art. 3 – TERMINI DI ESECUZIONE E CONSEGNA

La consegna dei veicoli dovrà avvenire "chiavi in mano", presso la sede, situata nel territorio comunale, che verrà comunicata in fase di immatricolazione.

I termini massimi di consegna previsti dalla data di stipula del contratto sono determinati, per ciascun Lotto, in n. **300 giorni solari continuativi**.

La data di consegna va concordata tra le parti con un **preavviso**, da parte dell'impresa, di almeno **due giorni lavorativi**, tramite email all'indirizzo mezzi.motorizzati@comune.venezia.it.

All'atto della consegna l'impresa dovrà fornire una copia della seguente **documentazione tecnica**:

- elenco ed ubicazione di tutte le strutture di assistenza, per eventuali interventi in garanzia, presenti nel territorio del Comune di Venezia.
- libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento del veicolo);

Le operazioni di consegna dovranno risultare da specifici verbali firmati da un referente dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non accettare gli automezzi che giungano incompleti, difettosi o deteriorati, e di applicare le penali ai sensi dell'art. 7.

La consegna parziale non costituisce interruzione del termine di consegna.

La consegna si considera perfezionata quando i mezzi forniti, perfettamente funzionanti e rispondenti a quanto previsto nel presente Capitolato saranno posti a disposizione dell'Amministrazione nel luogo concordato.

Art. 4 – VERIFICA DI REGOLARE ESECUZIONE

L'Amministrazione procederà a sottoporre a verifica di regolare esecuzione i veicoli oggetto della fornitura entro trenta giorni lavorativi dalla consegna dello stesso, non necessariamente in contraddittorio con l'impresa.

Delle operazioni di cui sopra sarà redatto specifico verbale, firmato dagli esecutori. All'esito positivo della verifica, verrà emessa la dichiarazione di regolare esecuzione della fornitura, ai fini dell'emissione della fattura.

In caso di esito negativo della stessa, l'impresa fornitrice si impegna a provvedere, a propria cura e spese, al ritiro ed alla sostituzione del mezzo difettoso o non conforme, alla rimozione delle difformità accertate ed alla ripresentazione del medesimo veicolo od alla sostituzione, entro il termine che verrà comunicato dalla Stazione Appaltante, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7. Se entro il termine assegnato l'impresa non avrà provveduto a quanto sopra, l'Amministrazione si riserva la facoltà di pronunciare la decadenza dell'affidamento, di affidare la fornitura al secondo miglior offerente, e di procedere all'incameramento della cauzione definitiva, salvo ulteriore risarcimento dei danni.

E' fatta salva la responsabilità dell'impresa affidataria per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili dall'Amministrazione.

Art. 5 – GARANZIE

I veicoli devono essere coperti da garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la

cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento (art. 1512 c.c.) e in ogni altro caso previsto dalla legge.

Tale suddetta ultima garanzia deve coprire i veicoli, ogni suo componente, anche meccanico ed elettronico, nonché i relativi accessori di serie, accessori opzionali, per un periodo non inferiore a **24 mesi**, decorrenti dalla data di consegna del prodotto e senza nessuna limitazione del chilometraggio.

Art. 6– ASSISTENZA

L'impresa affidataria si impegna a garantire il buon funzionamento dei mezzi in oggetto ai sensi del precedente art. 5.

Il Fornitore dovrà assicurare la presenza di strutture di assistenza, per eventuali interventi in garanzia, nel territorio del Comune di Venezia. L'intervento dovrà essere avviato entro 2 giorni lavorativi da comunicazione da parte dell'Amministrazione con tempi di esecuzione conformi a quelli previsti dai tempari delle case costruttrici.

Art. 7– CONTESTAZIONI E PENALI

Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti in caso di irregolarità ed inadempimenti, nel caso di mancata osservanza da parte dell'impresa dei propri obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale invierà contestazione scritta con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Entro dieci giorni continuativi dalla data del suo ricevimento, l'impresa affidataria potrà presentare con lo stesso mezzo chiarimenti ed eventuali giustificazioni a quanto contestato.

In caso di non accettazione delle suddette giustificazioni ovvero decorso infruttuosamente il termine per la presentazione delle stesse, l'Amministrazione ha la facoltà di applicare le seguenti penali:

Nel caso di ritardo rispetto al termine di consegna dei veicoli di cui all'art. 3

- penale giornaliera pari a € 100,00, salvo casi di comprovata forza maggiore.

Nel caso di non superamento della Verifica di conformità di cui all'art.4

- penale giornaliera pari allo 0,4 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno intercorrente tra l'emissione del verbale ad esito negativo e la riconsegna del veicolo con avvenuta rimozione delle difformità;

L'applicazione delle penali previste non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e ad attivare ogni altra azione a difesa dei propri diritti ed interessi.

La richiesta e il pagamento delle penali non esonera l'impresa fornitrice dell'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha determinato l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 8- RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, nelle modalità e nei termini in esso previste. Fatte salve le norme ed adempimenti derivanti da leggi e regolamenti vigenti ed in particolare l'art. 108 del Codice, costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:

- subappalto non autorizzato dal Committente, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 11 del presente Capitolato;
- mancato rispetto del Codice di Comportamento interno del Comune di Venezia di cui al successivo art. 14;
- ritardo nella consegna dei veicoli ai sensi dell'art. 3 del presente Capitolato, superiore a 10 giorni;
- verifica di regolare esecuzione con esito negativo per tre volte consecutive;
- importo delle penali calcolate, ai sensi dell'art.7, superiore del 10% dell'importo contrattuale;
- presenza di vizi e difetti riscontrati in sede di verifica, ai sensi dell'art.4, tali da rendere la fornitura del tutto diversa rispetto alle caratteristiche prescritte nel presente Capitolato;
- mancanza delle certificazioni ed immatricolazioni nei termini di legge.
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del contratto.

Il contratto è altresì risolto di diritto nei casi in cui si verificano, dopo la sottoscrizione del contratto, uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Art. 9 –FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'impresa affidataria di ciascun lotto dovrà emettere una fattura in forma elettronica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n.66, comprensiva di tutte le spese ed ogni altro onere di cui all'art. 2, a seguito della ricezione del verbale di regolare esecuzione della fornitura di cui all'art. 4.

I corrispettivi verranno pagati, a seguito di dispositivo di liquidazione a firma del Dirigente del Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, tenendo conto delle disposizioni dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., previa verifica della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Regolare esecuzione della fornitura, accertata nei modi di cui al precedente art. 4;
- Regolarità contributiva dell'impresa comprovata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), come richiamato al successivo art. 11;
- Adempimento delle prescrizioni sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i., come richiamato al successivo art. 11.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, l'Amministrazione provvederà a scindere l'importo del pagamento versando all'impresa l'importo dovuto al netto dell'IVA (quando dovuta), e quest'ultima direttamente all'erario (cd. "split payment").

Art. 10- CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa affidataria dovrà costituire una garanzia definitiva secondo quanto previsto dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La suddetta garanzia può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, nei modi previsti all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La fideiussione o la polizza verrà svincolata al termine del contratto solamente ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e l'Impresa.

Ai sensi del comma 3 del suddetto art.103 del D.Lgs 50/2016, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento da parte della Stazione Appaltante, che affida l'appalto ad altro operatore economico sulla base dei medesimi criteri.

Art. 11- RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

L'impresa affidataria sarà responsabile per infortuni e/o danni che per fatto proprio, dei propri dipendenti o dei propri mezzi venissero arrecati a persone o cose, sia dell'Amministrazione Comunale sia di terzi, nell'esecuzione del presente appalto.

a) Sicurezza

L'impresa affidataria, nonché l'eventuale subappaltatrice ai sensi dell'art. 13 del presente Capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'appaltatore ha l'obbligo di informare gli addetti riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni e della sicurezza sul posto di lavoro, e di vigilare sulla scrupolosa osservanza da parte degli stessi delle disposizioni impartite.

Tale obbligo si applica anche nel caso in cui il servizio viene svolto presso una sede

diversa dall'officina dell'impresa affidataria.

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli relativi al corretto adempimento delle disposizioni normative in materia di sicurezza sul posto di lavoro nei confronti degli addetti impiegati nei servizi oggetto del presente capitolato.

b) Regolarità

L'impresa affidataria ha l'obbligo di applicare nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, soci o collaboratori, impiegati nell'esecuzione del servizio, le condizioni normative, previdenziali, assicurative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di assunzione del servizio, alla categoria e nella località di svolgimento dell'attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Gli stessi obblighi sono estesi in solido anche nell'ipotesi di eventuale subappalto, in relazione ai dipendenti, soci o collaboratori, impiegati dall'impresa subappaltatrice.

La stipula del contratto relativa all'appalto in oggetto nonché l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, sono subordinate alla regolarità contributiva dell'impresa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) viene acquisito online d'ufficio dalla Stazione Appaltante.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 co.5 del D.Lgs 50/2016 stesso.

c) Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa affidataria è obbligata a rispettare tutti gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. L'impresa si obbliga pertanto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Il conto corrente indicato nelle fatture o documenti equipollenti emessi dall'impresa dovrà essere uno dei suddetti conti correnti dedicati. L'impresa si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'impresa non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma precedente, la stazione appaltante avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente appalto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di Posta Elettronica Certificata, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

L'impresa si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti un'apposita clausola con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia

dei contratti stipulati oltre che con i subappaltatori anche con i subcontraenti.

Art. 12 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' vietata all'appaltatore la cessione del contratto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, all'incameramento del deposito cauzionale e all'eventuale addebito della maggior spesa per l'affidamento a terzi dell'esecuzione della parte residuale delle prestazioni contrattuali.

E' ammessa la cessione dei crediti come previsto dall'art. 106 co. 13 del D.Lgs 50/2016 dei contratti e dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n.136 e ss.mm.ii.

Art. 13- SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto delle prestazioni secondo la disciplina di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto lascia impregiudicati, per l'appaltatore affidatario, la responsabilità e il rapporto contrattuale con l'Amministrazione Comunale.

Art. 14- CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

L'appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 314 del 10 ottobre 2018 e ss.mm.ii.

A tal fine l'Amministrazione trasmetterà all'impresa affidataria, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'impresa affidataria si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento interno sopra richiamato, potrà costituire causa di risoluzione del contratto.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'affidatario il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 15 – IMPOSTE, TASSE E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali, le imposte e tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto, più tutte le eventuali spese nonché tutte le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sulla fornitura oggetto dell'appalto.

Art. 16- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie che dovessero eventualmente sorgere nell'interpretazione e nell'esecuzione del servizio sarà competente il Foro di Venezia.

Sino a pronuncia del competente organo giudiziario il servizio non potrà essere sospeso.

Art. 17 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che ha approvato i criteri e le modalità organizzative del sistema di tutela dei dati personali del Comune di Venezia, con riferimento alla attività di trattamento dati relativi alla presente procedura, della Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali, Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato, Servizio Gare e Contratti, è necessario fornire le seguenti informazioni:

1. Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento dei dati:	Comune di Venezia Dirigente responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato PEC : contratti@pec.comune.venezia.it
Responsabile della Protezione dei Dati:	rpd@comune.venezia.it rpd.comune.venezia@pec.it

2. Finalità e base giuridica

Finalità: i dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti del Comune di Venezia.

Base Giuridica: esecuzione di un compito di interesse pubblico nel rispetto degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di appalti pubblici.

3. Categorie di dati e loro fonte

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di dati:

- dati personali comuni (quali ad es. dati anagrafici, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online etc.)

- dati relativi a condanne penali e reati o sanzioni amministrative;

Nell'ambito dello svolgimento delle attività di trattamento i dati potrebbero essere ottenuti da altre Autorità Pubbliche e/o altri soggetti giuridici quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

4. Modalità di trattamento

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento.

Il trattamento è effettuato con modalità (in parte automatizzate o automatizzate e/o non automatizzate) e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, senza profilazione dei dati.

5. Misure di sicurezza

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle

relative procedure.

6. Comunicazione, diffusione

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, quali ad es. uffici giudiziari, amministrazione finanziaria, ANAC, INPS, Uffici del Lavoro, Camera di Commercio, Committenti privati e pubblici.

Ove necessario, i terzi sono nominati dal Titolare Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679. In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere la lista aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Titolare.

7. Trasferimento dei dati ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Non è previsto alcun trasferimento di dati all'estero, salvo che non sia necessario verso Ambasciate o Consolati per loro competenza per importanti motivi di interesse pubblico.

8. Obbligo di conferimento di dati personali

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura e ottenere l'affidamento, nonché di procedere a tutti gli altri adempimenti connessi al perseguimento delle finalità di cui al punto 2.

9. Periodo di conservazione dei dati

I dati contenuti saranno conservati ai sensi del "Piano di Conservazione" di cui al Manuale di gestione dei documenti del Comune di Venezia e, comunque, per il tempo necessario a perseguire le finalità sopra indicate, nei limiti dei termini prescrizionali di legge.

10. Diritti dell'Interessato

A certe condizioni, in qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del regolamento UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l'esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare.

A tal fine può rivolgersi a: Comune di Venezia, Dirigente Responsabile del Settore Gare e contratti e centrale unica appalti ed economato, [PEC :contratti@pec.comune.venezia.it](mailto:contratti@pec.comune.venezia.it) e al Responsabile della protezione dei dati ex art. 37 del regolamento UE 2016/679.

Il Titolare, Comune di Venezia, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti, per una finalità diversa da quella sopra individuata, procede a fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre che ogni ulteriori informazione necessaria.

11. Diritto di proporre reclamo

In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di presunte violazioni del regolamento stesso, l'interessato può proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

ALLEGATO: Capitolato tecnico